



## DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito nella LEGGE 14 settembre 2011, n. 148

<p>Art. 1:</p> <p><b>comma 21.</b> Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" sono inserite le seguenti: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.</p>	<p><b>Finestra pensionistica scuola dal 2012:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per chi matura il diritto a pensione tra il 1° settembre e il 31 dicembre, la stessa sarà corrisposta, come ora, dal 1° settembre successivo;</li><li>- per chi matura tale diritto a partire dal 1° gennaio e fino al 31 agosto, la pensione non sarà corrisposta al 1° settembre dell'anno in cui si matura il requisito, ma da quello successivo.</li></ul>
<p><b>comma 22.</b> Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";</p> <p>b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa</p>	<p><b>Differimento del pagamento della buonuscita:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nel caso di pensionamento per anzianità il pagamento della buonuscita avviene dopo 24 mesi dal pensionamento, anziché dopo 6 mesi;</li><li>- nel caso di pensionamento per limiti di età (65 anni) o di servizio (40 anni), il pagamento della buonuscita avviene dopo 6 mesi, anziché 3 mesi.</li></ul>

<p>del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,".</p>	
<p><b>comma 23.</b> Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.</p>	<p><b>Per il personale della scuola le predette disposizioni sulla buonuscita non trovano applicazione sia nei confronti di coloro che cesseranno dal servizio dal 1° settembre 2011 che di coloro maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.</b></p>